



PROCESSO VERBALE ADUNANZA IX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

09 novembre 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 09 del mese di novembre duemilaventidue alle ore 16,00 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 03 novembre 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:
Marco COGNO - Sonia CAMBURSANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

ASSOCIAZIONE "DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-
OGGETTO: CARMAGNOLESE". ADESIONE. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

ATTO N. DEL_CONS 54

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

L' art. 13 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” disciplina i distretti del cibo prevedendone l'istituzione: *“Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituiti i Distretti del cibo”*;

La Legge Regione Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” con cui è stato rivisto il quadro normativo per il riconoscimento ed il funzionamento dei Distretti del cibo stabilisce all'articolo 43 che la Giunta regionale adotta il regolamento di individuazione dei Distretti del cibo e la relativa disciplina e definisce le forme di promozione e sovvenzione per la costituzione e l'avviamento dei distretti stessi;

Con la D.G.R. n. 23-277 del 13 novembre 2020 è stato approvato il Regolamento regionale recante “Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)”;

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R avente ad oggetto “Regolamento regionale recante: “Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)” sono stati disciplinati le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Distretti del cibo e i contenuti del Piano di Distretto;

Il Distretto del cibo è costituito mediante Accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale;

Nell'Accordo i soggetti aderenti individuano l'ambito territoriale interessato dal Distretto, la forma giuridica, conforme al codice civile, che il Distretto assume a seguito del riconoscimento, le modalità e le regole di partecipazione degli aderenti, le modalità di composizione degli organi e le regole per l'assunzione delle decisioni, la composizione dell'Assemblea di distretto, le finalità del Piano di distretto;

Con decreto del Consigliere delegato n. 83 - 2555/2019 del 12.03.2019 avente ad oggetto “L.R. n. 1/2019 – art. 43 “Individuazione dei distretti del cibo”. Manifestazioni d'interesse della Città Metropolitana di Torino alla creazione di un “Distretto del cibo dell'area omogenea 11” era stato espresso l'interesse della Città metropolitana di Torino ad iniziare un percorso condiviso finalizzato alla creazione di un “Distretto del cibo dell'area omogenea 11” ossia della zona del chierese – carmagnolese;

Ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento regionale è stato definito l'ambito territoriale interessato dal “Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese” che include i territori dei comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese,

Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone;

Per ottenere il riconoscimento del “Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese” da parte della Regione Piemonte è stato individuato il soggetto referente incaricato della presentazione del dossier di candidatura nella persona del Sindaco di Santena, Comune a cui è stato affidato il coordinamento delle attività di predisposizione del dossier stesso;

Con decreto del Consigliere delegato n. 136 del 20.08.2021 è stata disposta l’adesione della Città metropolitana di Torino all’Accordo del “Distretto del Cibo Chierese – Carmagnolese”, secondo lo schema allegato al citato decreto, a cui hanno aderito, oltre alla Città metropolitana, i seguenti soggetti promotori: i Comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze e Villastellone, C.I.A., Coldiretti, Confagricoltura, Associazione Ciò Che Vale, Associazione dei Produttori dell’Asparago di Santena delle Terre del Pianalto, Associazione del Ciapinabò di Carignano, Consorzio del Freisa di Chieri e Collina Torinese, Consorzio del Peperone di Carmagnola, Engim Piemonte, FACOLT - Frutticoltori Associati della Collina Torinese, Fondazione della Comunità Chierese, Fondazione di Comunità di Carmagnola, Stroppiana Ortofrutticoli Spa;

Con Determina Dirigenziale n. 278 del 01.04.2022 la Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 1/2019, ha formalmente riconosciuto il “Distretto del Cibo Chierese – Carmagnolese” con sede presso il Comune di Santena;

Successivamente, in data 31 maggio 2022, con atto a rogito notaio dott. Roberto Marazzi (rep. 10.557/7.040) è stata costituita, tra i Comuni di Santena, Baldissero Torinese, Mombello di Torino, Villastellone, Arignano, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Isolabella, Lombriasco, Pino Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Sciolze, Montaldo Torinese, Pecetto Torinese, Chieri e Marentino l’Associazione denominata “DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE” che, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la denominazione di “DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE - ENTE DEL TERZO SETTORE” con facoltà di utilizzo dell’acronimo "ETS";

L’Associazione è regolata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R, dal D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successivo D.M. n. 106 del 15 giugno 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante norme per la regolamentazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dal codice civile e dalla vigente normativa in materia di associazioni riconosciute;

L’Accordo di Distretto persegue l’obiettivo generale che consiste nel fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale, non ha scopo di lucro ed è diretto a perseguire finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale;

Coerentemente con le finalità dell’Accordo, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 primo co., lettere e), f), i):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata, abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica/volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017;

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto gli associati si distinguono in "aderenti promotori", ossia i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Distretto inviato alla Regione Piemonte per il riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese e "aderenti ordinari", i soggetti che aderiscono al Distretto in una fase successiva al riconoscimento. Tutti gli "aderenti" sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale;

Gli organi dell'Associazione previsti dall'art. 7 e seguenti dello Statuto sono i seguenti:

- l'Assemblea del Distretto: è l'organo sovrano a cui spettano tutte le competenze di cui all'art. 25 del D.Lgs 117/2017 e in particolare: nominare il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale; procedere all'esame del preventivo di spesa; procedere all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo; deliberare le linee di indirizzo del Distretto; approvare il Piano del Distretto e gli eventuali aggiornamenti; approvare la relazione annuale redatta dal Consiglio direttivo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto; verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano del Distretto; approvare l'importo della quota associativa; deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo: è l'organo di amministrazione ordinaria e straordinaria ed è composto, sempre in numero dispari, da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici membri; la maggioranza dei membri è nominata con selezione tra i soggetti aderenti promotori;
- il Presidente (soggetto referente): è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Distretto del Cibo;
- l'Organo di controllo: il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea ed esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/2017;

Con nota ns. prot. n. 132658 del 12.10.2022 il Presidente dell'Associazione ha invitato la Città metropolitana di Torino ad aderire alla stessa e ha comunicato l'importo delle quote associative per l'anno 2022 e per l'anno 2023 definite, in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi in data 8 luglio 2022, nei seguenti termini:

- quota annuale per i Comuni già aderenti: euro 0,20 per abitante;
- quota per l'ingresso nel Distretto di nuovi Comuni: euro 0,28 per abitante (successivamente all'ingresso la quota annuale di euro 0,20 per abitante);
- quota unica per Associazioni, altri Enti o soggetti privati: euro 20,00 annuali.

Atteso che:

- le finalità statutarie dell'Associazione sono di utilità sociale e di interesse generale ed in particolare il Distretto si propone di:
  - promuovere lo sviluppo territoriale;
  - promuovere la coesione e l'inclusione sociale;
  - favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
  - garantire la sicurezza alimentare;

- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

- in particolare l'obiettivo generale del Distretto del Cibo Chierese-Carnagnolese è il sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale;

- in ragione di ciò è inoltre attualmente urgente sostenere le aziende preservando la loro redditività anche attraverso la tutela della risorsa idrica, così da garantire il soddisfacimento dei bisogni delle varie componenti socioeconomiche del territorio, attraverso la realizzazione di un "Master plan dell'acqua";

Visto l'art.1, comma 2 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. che individua le seguenti finalità istituzionali generali della Città metropolitana: *"cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; ..."* ;

Visto altresì l'art. 1, comma 44, lettera e) della suindicata Legge n. 56/2014 e s.m.i. che attribuisce alla Città metropolitana, tra le funzioni fondamentali, quella della *"promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)"*;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Torino e in particolare:

- l'art. 12 "Sviluppo economico e attività produttive" secondo cui *"1. La Città Metropolitana, tenuto conto delle vocazioni produttive e delle caratteristiche dei diversi territori, persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli per lo sviluppo economico, coordinando lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico con le politiche attive del lavoro e della formazione, al fine di valorizzare i lavoratori, la migliore occupazione, tutelando il diritto all'esercizio dell'attività economico-produttiva per uno sviluppo economico ecosostenibile, unitamente al benessere dei cittadini nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.*

*2. La Città Metropolitana opera per la creazione, l'insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive. Attua a tal fine iniziative di coordinamento, sostegno e supporto dei sistemi economici locali, favorendo l'innovazione."*

- l'art. 25 "Istituzione e partecipazione ad enti o società" che dispone quanto segue: *"1. Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città Metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, o favorire l'integrazione di società esistenti, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.*

*2. L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città Metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal/la Sindaco/a metropolitano/a e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società."*

Richiamato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022–2024 approvato con deliberazione

del Consiglio Metropolitan n. 4 del 30 marzo 2022 che prevede, tra gli indirizzi generali di natura strategica *“Torino metropoli più produttiva ed innovativa”* l’obiettivo OS0107 *“Promuovere i Distretti del Cibo”* per le ricadute positive sull’economia dei territori, la valorizzazione del settore agroalimentare, il presidio e la qualità del paesaggio, la tutela della salute dei cittadini;

Considerato che la Città metropolitana di Torino, quale motore di sviluppo economico e sociale per le aree locali, promuove iniziative di coordinamento e collaborazione tra i soggetti istituzionali del territorio e le realtà locali sostenendo lo sviluppo delle attività economiche legate alle tradizioni rurali ed enogastronomiche attraverso la preservazione, tutela, valorizzazione e promozione delle risorse territoriali;

Ritenuto che il riconoscimento del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese possa contribuire in maniera significativa allo sviluppo integrato dei sistemi produttivi caratteristici di questa area, portando un innalzamento del benessere economico e sociale di chi vi opera e un miglioramento della qualità di vita globale dei cittadini che vi risiedono;

Visto l’Atto Costitutivo dell’Associazione *“DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE”*, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di aderire all’Associazione *“DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE”*, in qualità di aderente promotore, approvandone contestualmente lo Statuto il cui testo, composto di n. 20 articoli, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1 Commissione Consiliare in data 26 ottobre 2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l’art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitan n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Dirigente responsabile finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

### **DELIBERA**

1. di aderire, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, all'Associazione "DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE", con sede presso il Comune di Santena (TO) in qualità di aderente promotore;

2. di dare atto che:

- le finalità statutarie dell'Associazione sono di utilità sociale e di interesse generale ed in particolare il Distretto si propone di:

- promuovere lo sviluppo territoriale;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale;
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

- in particolare l'obiettivo generale del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese è il sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale;

- in ragione di ciò è inoltre attualmente urgente sostenere le aziende preservando la loro redditività anche attraverso la tutela della risorsa idrica, così da garantire il soddisfacimento dei bisogni delle varie componenti socioeconomiche del territorio, attraverso la realizzazione di un "Master plan dell'acqua";

3. di approvare lo Statuto dell'Associazione "DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE" il cui testo, composto di n. 20 articoli, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l'adesione all'Associazione comporta una spesa di euro 20,00 per l'anno 2022 che trova copertura sulla Missione/Programma 16/01 - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione annuale 2022 - Cap. 16114 - Macroaggregato 1030000 - COFOG 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia - Cod. Transazione Europea 8 - Cod. Piano dei Conti V livello 1.03.02.99.003 del PEG 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di rinviare a successivi provvedimenti degli organi competenti tutti gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto con la presente deliberazione, ivi compreso l'impegno di spesa di cui al precedente punto 3. del dispositivo;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo (2 min.);*
- *l'intervento del Consigliere Sicchiero (5 min.);*
- *l'intervento del Consigliere Ghio (5 min.);*
- *l'intervento del Consigliere Salvai per la dichiarazione di voto (5 min.);*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

~~~~~

Il Sindaco Metropolitan, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

ATTO N. DEL_CONS 54

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 17

Votanti: 17

Favorevoli 17

(Cannati - Cera - Conticelli - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

La delibera risulta approvata ed immediatamente esecutiva.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.



IL DIRIGENTE  
Mario De Leo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio.

**31.05.2022**

In Santena, nella Sala Diplomatica di Villa Cavour piazza Visconti di Venosta n. 2.

Avanti me Roberto MARAZZI, Notaio alla residenza di Santena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni, sono personalmente comparsi i signori:

- BALDI Ugo, nato a Torino il 23 settembre 1956, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di SANTENA**, con sede in Santena, Via Cavour n. 39, codice fiscale 82000790012, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso, nonché quale procuratore di:

- **Comune di BALDISSERO Torinese**, con sede in Baldissero Torinese, Piazza Umberto I n. 7, codice fiscale 90002900018;

- **Comune di MOMBELLO DI TORINO**, con sede in Mombello di Torino, via Castello n. 4, codice fiscale 82000630010, tale in forza di procure speciali a mio rogito in data 27 maggio 2022, numero 10.539 di repertorio, nonché in data 27 maggio 2022, numero 10.543 di repertorio, che allego al presente atto sotto le lettere "B" e "C", omessane la lettura per dispensa avutane dai parenti con il mio consenso, procure rilasciate in adempimento delle delibere del Consiglio Comunale di Baldissero Torinese in data 18 maggio 2022 e del Commissario Prefettizio di Mombello di Torino in data 26 aprile 2022 n. 6 che allego al presente atto sotto le lettere "D" e "E", omessane la lettura per dispensa avutane dai parenti con il mio consenso;

- PRINCIPI Francesco, nato a Carmagnola il 12 febbraio 1971, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di VILLASTELLONE**, con sede in Villastellone, Via Cossolo n. 32, codice fiscale 01791460015, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "F", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- SCIMONE Ferdinando, nato a Palermo il 14 febbraio 1957, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di ARIGNANO**, con sede in Arignano, Via Mario Graffi n. 2, codice fiscale 82000590016, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "G", omessane la lettura per dispensa avutane con il

mio consenso;

- VERGNANO Carlo, nato a Cambiano il 24 luglio 1963, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di CAMBIANO**, con sede in Cambiano, Piazza Vittorio Veneto n. 9, codice fiscale 01497290013, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "H", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- ALBERTINO Giorgio, nato a Carignano il 12 ottobre 1949, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di CARIGNANO**, con sede in Carignano, Via Frichieri n. 13, codice fiscale 84515520017, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "I", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- GAVEGLIO Ivana, nata a Carmagnola il primo agosto 1962, domiciliata presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di CARMAGNOLA**, con sede in Carmagnola, Piazza Manzoni n. 10, codice fiscale 01562840015, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "J", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- PAOLANTONIO Angelina, nata a Sulmona il 31 gennaio 1969, domiciliata presso la sede del Comune, in qualità di Vice Sindaco del **Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE**, con sede in Castagnole Piemonte, Via Roma n. 2, codice fiscale 85003030013, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "K", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso, la quale sostituisce il Sindaco, temporaneamente impedito, ai sensi del vigente Statuto Sociale;

- RAIMONDO Gianfranco, nato a Torino il 20 luglio 1963, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di ISOLABELLA**, con sede in Isolabella, Piazza Cavour n. 1, codice fiscale 84502050010, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "L", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- SIBONA Antonio, nato a Carmagnola il 22 aprile 1949, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di LOMBRIASCO**, con sede in Lombriasco, Via Cesare Ponte n. 13, codice fiscale 85003170017, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "M", omessane la lettura per dispensa avutane con il

mio consenso;

- TOSI Alessandra, nata a Milano il 26 giugno 1963, domiciliata presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di PINO TORINESE**, con sede in Pino Torinese, Piazza Municipio n. 8, codice fiscale 82000370013, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 25 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "**N**", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- GRANDE Giuseppe, nato a Carmagnola il 7 maggio 1959, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di MORIONDO TORINESE**, con sede in Moriondo Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 1, codice fiscale 82000610012, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 3 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "**O**", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- CERUTTI Silvio, nato a Carignano il 5 luglio 1967, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di OSASIO**, con sede in Osasio, Piazza Castello n. 11, codice fiscale 85003210011, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "**P**", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- POCHETTINO Luca, nato a Torino il 7 agosto 1968, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di PANCALIERI**, con sede in Pancalieri, Piazza Vittorio Emanuele II n. 3, codice fiscale 85003230019, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "**Q**", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- MARTINI Laura, nata a Torino il primo settembre 1962, domiciliata presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di PAVAROLO**, con sede in Pavarolo, Via Barbacana n. 2, codice fiscale 90011120012, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "**R**", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- MOLLO Angelita, nata a Torino il 24 agosto 1967, domiciliata presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di POIRINO**, con sede in Poirino, Via Conte Rossi n. 5, codice fiscale 84502090016, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "**S**", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- MOSCHIETTO Mario, nato a Giaveno il 25 marzo 1955, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di PRALORMO**, con sede in Pralormo, Via Umberto I n. 16, codice fiscale 84502010014, autorizzato a quanto

infra con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 19 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "T", omissane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- GILLIO Lodovico, nato a Riva presso Chieri il 10 gennaio 1948, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di RIVA PRESSO CHIERI**, con sede in Riva presso Chieri, Piazza Parrocchia n. 4, codice fiscale 90003890010, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "U", omissane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- AMBRASSA Agostino, nato a Andezeno il 30 novembre 1958, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Vice Sindaco del **Comune di ANDEZENO**, con sede in Andezeno, Piazza Italia n. 3, codice fiscale 90003860013, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 4 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "V", omissane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso, il quale sostituisce il Sindaco, temporaneamente impedito per motivi di salute, ai sensi dell'art 24 del vigente Statuto Comunale;

- MOSSETTO Gabriella, nata a Torino il primo luglio 1956, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di SCIOLZE**, con sede in Sciolze, via Roma n. 2, codice fiscale 82500570013, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 27 aprile 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "W", omissane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- GAIOTTI Sergio, nato a Torino il 10 agosto 1946, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di MONTALDO Torinese**, con sede in Montaldo Torinese, via Trinità n. 17, codice fiscale 90011130011, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 9 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "X", omissane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- FILIPPA Renato, nato a Moncalieri il 4 maggio 1954, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di PECETTO TORINESE**, con sede in Pecetto Torinese, Piazza Umberto I n. 3, codice fiscale 90002610013, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 24 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "Y", omissane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- SICCHIERO Alessandro, nato a Chieri il primo giugno 1974, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di CHIERI**, con sede in Chieri, via Palazzo di Città n. 10, codice fiscale 82000210011, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del

30 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "Z", omessane la lettura per dispensa avutane con il mio consenso;

- CORNIGLIA Bruno, nato a Chieri il 9 gennaio 1966, domiciliato presso la sede del Comune, in qualità di Sindaco del **Comune di MARENTINO**, con sede in Marentino, piazza Umberto I° n. 1, codice fiscale 90003870012, autorizzato a quanto infra con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30 maggio 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "A1", omessa la lettura per dispensa avutane con il mio consenso.

I suddetti componenti, cittadini italiani e di nazionalità italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di far constare con il presente atto quanto segue:

**PRIMO - DENOMINAZIONE E SEDE**

Tra i Comuni di Santena, Baldissero Torinese, Mombello di Torino, Villastellone, Arignano, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Isolabella, Lombriasco, Pino Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Sciolze, Montaldo Torinese, Pecetto Torinese, Chieri e Marentino è costituita una associazione sotto la denominazione **"DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE"**, con sede presso il Palazzo Comunale in Santena, via Cavour n. 39.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione assumerà la denominazione di **"DISTRETTO DEL CIBO DEL CHIERESE-CARMAGNOLESE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** con facoltà di utilizzo dell'acronimo **"ETS"**.

**SECONDO - NOME APPLICABILI**

La presente associazione è regolata da Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R "Regolamento regionale recante: Individuazione e disciplina dei distretti del cibo, articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", dal D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e successivo DM n. 106 del 15 giugno 2020 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante norme per la regolamentazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia di associazioni riconosciute.

La presente Associazione è destinata ad essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 22 D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 ed ai sensi dell'art. 16 DM 106 del 15 giugno 2020, in deroga al D.p.r. n. 361/2000, mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**TERZO - SCOPO - FINALITA' ED ATTIVITA'**

L'Accordo di Distretto è definito al fine di perseguire

l'obiettivo generale che consiste nel fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

Il presente accordo **non ha scopo di lucro ed è diretto a perseguire finalità civiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate.

In particolare, il Distretto di propone di:

- promuovere lo sviluppo territoriale;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale;
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

Coerentemente con le finalità dell'Accordo, e con quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, **l'Associazione il Distretto del Cibo del Chierese - Carmagnolese potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 primo comma lettere e), f), i):**

- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata, abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;**
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica/volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017.**

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione potrà, anche ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile del territorio e delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- attivare la governance di un sistema unitario per la promozione dei prodotti del territorio Chierese-Carmagnolese;
- promuovere l'immagine e le attività del territorio Chierese-Carmagnolese con l'utilizzo di una piattaforma comune d'informazione e comunicazione via web;
- incentivare l'integrazione e la promozione congiunta dei prodotti del distretto;

- favorire e promuovere le produzioni del Distretto con apposito marchio e disciplinare;
- favorire l'innovazione, la competitività e le possibilità occupazionali del tessuto produttivo agroalimentare, ricettivo, fruitivo e culturale del territorio di riferimento;
- favorire i processi e gli interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole e del settore agroalimentare nel suo complesso;
- tutelare la biodiversità e la qualità del paesaggio espressi dagli ordinamenti culturali anche al fine di incrementare l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dagli agroecosistemi e dagli ecosistemi naturali del territorio;
- individuare possibili misure di finanziamento che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;
- stimolare l'adesione all'Associazione documentando i vantaggi specifici derivanti dalla partecipazione ad una rete in grado di attivare la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
- altre attività connesse e complementari alle precedenti.

#### **QUARTO - DURATA**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salve le cause di scioglimento previste dallo Statuto.

#### **QUINTO - PATRIMONIO INIZIALE**

Il patrimonio iniziale è di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) versato dagli associati, tramite pagamento effettuato ad opera del Comune di Santena a mezzo assegno circolare n. 7405485776-00 del 26 maggio 2022 (UNICREDIT S.p.a.) con accredito dello stesso sul conto dedicato intestato al Notaio rogante, e successiva emissione di assegno circolare non trasferibile emesso in data odierna dalla Cassa di Risparmio di Savigliano, Agenzia di Santena, al numero 4000267234-02 a favore dell'associazione e trattenuto da me Notaio fino all'iscrizione della stessa.

#### **SESTO - ORGANI SOCIALI**

Gli organi del Distretto del Cibo sono:

- l'Assemblea del Distretto;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove necessario ai sensi di legge o altrimenti nominato.

Membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per i primi tre anni:

- BALDI Ugo Baldi (Comune di Santena) nato a Torino il 23 settembre 1956, residente in Santena, via De Gasperi n. 12,



codice fiscale BLDGU056P23L219T;

- COMOLLO Elena (Comune di Chieri) nata a Chieri il 12 febbraio 1973, residente in Pecetto Torinese, Strada Valle S. Pietro n. 91, codice fiscale CMLLNE73B52C627S;

- GAVEGLIO Ivana (Comune di Carmagnola) nata a Carmagnola il primo agosto 1962, residente in Carmagnola, via Bra n. 15, codice fiscale GVGVNI62M41B791K;

- AITA Simone (Associazione dei Produttori del Pomodoro Costoluto di Cambiano), nato a Chieri il giorno 8 maggio 1976, residente in Moncalieri, via Ungaretti n. 8, codice fiscale TAISMN76E08C627N;

- ANCHISI Gino (Associazione dei Produttori dell'Asparago di Santena delle Terre del Pianalto), nato a Premosello - Chiovena il 28 dicembre 195, residente in Santena, vicolo S. Lorenzo n. 3, codice fiscale NCHGNI51T28H037U;

- BRUNETTO Roberto (Associazione del Ciapinabò di Carignano) nato a Carignano il 21 luglio 1958, residente in Carignano, via Marchisone n. 20, codice fiscale BRNRRT58L21B777U;

- COMINOTTI Claudia (Fondazione della Comunità Chierese, Fondazione di Comunità di Carmagnola, Engim, Associazione Ciò che Vale), nata a Torino il 10 novembre 1959, residente a Pino Torinese, via Nino Costa n. 4, codice fiscale CMNCLD59S50L219U;

- QUATTROCOLO Guido Carlo (Associazione Pralormo Experience and Food), nato a Torino il giorno 11 novembre 1960, residente in Nichelino, via Fenestrelle n. 112, codice fiscale QTTGCR60S11L219D;

- TOSCO Elisa (FACOLT), nata a Moncalieri il primo novembre 1981, residente in Pecetto Torinese, Strada Sabena n. 58, codice fiscale TSCLSE81S41F335Y;

- TUNINETTI Domenico (Consorzio del Peperone di Carmagnola), nato a Carmagnola il 14 gennaio 1952, residente a Carmagnola, via Morello n. 2, codice fiscale TNNDNC52A14B791V;

- ZOPEGNI Marina (Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese), nata a Torino il 26 ottobre 1962, residente in Chieri, via Monte Rosa n. 3, codice fiscale ZPGMRN62R66L2190.

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e constatata l'assenza delle condizioni che richiedono l'immediata nomina dell'Organo di Controllo, tale organo sarà nominato, secondo quanto previsto dallo Statuto, in presenza delle condizioni di obbligatorietà come definite dal suddetto articolo.

Alla data di costituzione viene individuato il **Presidente pro-tempore del Distretto nella persona del Dott. Ugo Baldi.**

Il Consiglio Direttivo procede entro mesi sei dalla data di costituzione all'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese ETS secondo le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto.

Il Presidente pro-tempore del Distretto viene delegato a provvedere alla registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto presso il competente Ufficio del Registro e a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena operatività all'associazione, compresa la richiesta di iscrizione al RUNTS e la facoltà di apportare al presente atto Costitutivo tutte le modifiche formali richieste dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore per l'iscrizione.

Il Presidente pro-tempore del Distretto viene individuato quale soggetto Referente per l'invio dell'atto di costitutivo agli uffici regionali, come indicato nella Determinazione Dirigenziale DD 278/A1700A/2022 del 01/04/2022.

Successivamente all'iscrizione presso il RUNTS ed alla definizione della procedura per il riconoscimento quale Distretto del Cibo secondo la procedura suindicata, il Presidente dell'Assemblea assumerà la qualifica di "soggetto referente/legale rappresentante" ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

**SETTIMO** - I diritti ed obblighi degli associati, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura senza criteri discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, le norme sull'amministrazione e sull'ordinamento dell'ente, sono tutte meglio dettagliate nello statuto di cui infra, destinato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

**OTTAVO** - Il presente atto costitutivo e relativi allegati ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n. 117/2017 sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposta di bollo.

#### **STATUTO**

Accordo del "Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese"

#### **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R "Regolamento regionale recante: Individuazione e disciplina dei distretti del cibo, articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", viene definito l'Accordo del Distretto Chierese-Carmagnolese (di seguito Accordo di Distretto), regolato dagli articoli seguenti.

Il presente accordo è regolato altresì dal D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e successivo DM n. 106 del 15 giugno 2020 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante norme per la regolamentazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

NORME GENERALI (art. 8, comma 1, lett. a), b) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

**Art. 1. Ambito territoriale interessato dal Distretto**

Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese include i territori dei seguenti comuni: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone.

**Art. 2 Forma giuridica che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento**

A seguito del riconoscimento, il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese assumerà la forma giuridica di "Associazione Ente del Terzo Settore", ai sensi, del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117. La costituenda Associazione Ente del Terzo Settore assumerà la denominazione "**Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese Ente del Terzo Settore**" con facoltà di utilizzo dell'acronimo ETS."

La locuzione "Ente del Terzo Settore" dovrà essere utilizzata negli atti a rilevanza esterna.

L'associazione potrà ottenere il riconoscimento giuridico ed acquisire la personalità giuridica tramite l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 16 DM 106 del 15 giugno 2020.

Successivamente alla costituzione dell'Associazione "Distretto del Cibo Chierese Carmagnolese", il Presidente dell'Assemblea, di cui all'art. 12 (dodici) del presente Accordo, assume la qualifica di "soggetto referente/legale rappresentante" ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

Successivamente alla costituzione dell'Associazione si provvederà ad individuare le modalità di finanziamento e riparto dei costi tra i soggetti aderenti.

**Art. 3 Scopo e finalità dell'Accordo di Distretto**

L'Accordo di Distretto è definito al fine di perseguire l'obiettivo generale che consiste nel fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

**Il presente accordo non ha scopo di lucro ed è diretto a perseguire finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale** di seguito indicate.

In particolare, il Distretto di propone di:

- promuovere lo sviluppo territoriale;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale;

- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

#### **Art. 4 Attività**

Coerentemente con le finalità dell'Accordo, e con quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, l'Associazione il Distretto del Cibo potrà svolgere le seguenti **attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 primo comma lettere e), f), i):**

- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata, abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;**
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica/volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017.**

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione potrà, anche ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile del territorio e delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- attivare la governance di un sistema unitario per la promozione dei prodotti del territorio Chierese-Carmagnolese;
- promuovere l'immagine e le attività del territorio Chierese-Carmagnolese con l'utilizzo di una piattaforma comune d'informazione e comunicazione via web;
- incentivare l'integrazione e la promozione congiunta dei prodotti del distretto;
- favorire e promuovere le produzioni del Distretto con apposito marchio e disciplinare;
- favorire l'innovazione, la competitività e le possibilità occupazionali del tessuto produttivo agroalimentare, ricettivo, fruitivo e culturale del territorio di riferimento;
- favorire i processi e gli interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole e del settore agroalimentare nel suo complesso;

- tutelare la biodiversità e la qualità del paesaggio espressi dagli ordinamenti colturali anche al fine di incrementare l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dagli agroecosistemi e dagli ecosistemi naturali del territorio;
- individuare possibili misure di finanziamento che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;
- stimolare l'adesione all'Associazione documentando i vantaggi specifici derivanti dalla partecipazione ad una rete in grado di attivare la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
- altre attività connesse e complementari alle precedenti.

**MODALITA' E REGOLE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI (art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

**Art. 5 Aderenti all'Accordo del Distretto del Cibo**

Possono aderire all'Accordo:

- le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- altri soggetti privati, operanti in settori diversi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche tra comparti afferenti alla filiera agroalimentare;
- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

- le Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare.

Tutti gli aderenti all'Accordo di Distretto hanno diritto a partecipare alla vita e all'attività dell'associazione e hanno i seguenti obblighi:

- osservare i termini dell'Accordo di Distretto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità dell'Accordo di Distretto;

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Accordo di Distretto.

L'adesione al Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione di domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo (di cui al seguente art. 10) a maggioranza entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;

- versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

È rimesso ad apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Distretto la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero di rinnovo.

La decadenza di un aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle seguenti motivazioni:

- dimissioni;

- assunzioni di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme del Distretto del Cibo, secondo quanto potrà essere precisato in apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Distretto.

I soggetti "aderenti" al Distretto saranno classificati come segue:

- aderenti promotori: i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Distretto (di cui all'allegato 1 del presente documento) inviato alla Regione Piemonte per il riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R;

- aderenti ordinari: i soggetti che aderiscono al Distretto in una fase successiva al riconoscimento.

In ogni caso la procedura di ammissione sarà conforme al disposto dall'art. 23 del D.Lgs 117/2017.

**Art. 6 Caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle aziende partecipanti al Distretto.**

Possono aderire al Distretto le Imprese agricole singole ed

associate, le imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti/impegni:

- imprese con programmi aziendali coerenti con gli obiettivi e le attività del Distretto che prevedono lo sviluppo e/o il consolidamento della vendita diretta e dell'accoglienza in azienda, interventi di salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari e con interesse alla promozione congiunta dei prodotti elencati nella Raccolta dei Disciplinari dei Prodotti del Distretto;
- imprese impegnate nell'utilizzo e promozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della biodiversità;
- impegno ad utilizzare prodotti prevalentemente locali;
- impegno a sottoscrivere un codice etico con impegni di responsabilità sociale;
- altri requisiti ritenuti in sintonia con le finalità del Distretto.

Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio Direttivo del Distretto del Cibo.

#### **MODALITA' ORGANIZZATIVE**

##### **Art. 7 Organi del Distretto del Cibo.**

Gli organi del Distretto del Cibo sono:

- l'Assemblea del Distretto;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO (art. 8, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R) E REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

##### **Art. 8 Assemblea del Distretto.**

L'Assemblea del Distretto è l'organo sovrano cui hanno diritto di partecipare e votare tutti gli aderenti al Distretto in regola con le condizioni previste per l'adesione.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea del Distretto si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta:

- almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea del Distretto deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione recapitato almeno 10 (dieci) giorni prima della data della

riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, compresa la posta elettronica.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per deliberare le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea del Distretto è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le modalità di espressione del voto sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono conformi a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs 117/2017.

E' vietato il voto segreto.

#### **Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea**

Spettano all'Assemblea del Distretto tutte le competenze di cui all'art. 25 del D.Lgs 117/2017 e in particolare:

- nominare il Consiglio Direttivo, con le limitazioni di cui all'art. 10;
- nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale;
- procedere all'esame del preventivo di spesa;
- procedere all'esame ed alla approvazione del bilancio consuntivo;
- deliberare le linee di indirizzo del Distretto;
- approvare il Piano del Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- approvare la relazione annuale redatta dal Consiglio direttivo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto
- verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano del Distretto;
- discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria;
- deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
- approvare l'importo della quota associativa;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;



- proporre la revoca del riconoscimento del Distretto;
  - deliberare sulla responsabilità degli organi del Distretto
- MODALITA' DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI (art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

**Art. 10 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, sempre in numero dispari, da un massimo di undici membri, comunque non inferiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo possono essere individuati tra i membri dell'Assemblea del Distretto, o tra soggetti esterni all'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 117/2017, e che per competenze tecniche o professionali risultano idonei a ricoprire tale incarico.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea e la maggioranza dei membri è nominata con selezione tra i soggetti aderenti promotori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Non viene previsto il riconoscimento di emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese".

**Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- predisporre il Piano del Distretto nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea del Distretto;
- attuare il Piano del Distretto e redigere una

relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto, per approvazione da parte dell'Assemblea del Distretto e successiva trasmissione alla competente autorità regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo;

- definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
- promuove le relazioni, le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche gli Enti di varia natura;
- predispone il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa dell'Associazione;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea del Distretto;
- proporre la quota annuale di adesione all'Associazione;
- elaborare le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- deliberare la partecipazione ad enti o società;
- deliberare la motivata decadenza degli aderenti.

#### **Art. 12 Il Presidente (Soggetto Referente)**

Il Presidente dell'Assemblea del Distretto del Cibo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta.

All'atto costitutivo può essere nominato un Presidente pro tempore per una durata minore, ma non inferiore a 6 (sei) mesi.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Distretto del Cibo, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente riveste il ruolo di Legale Rappresentante del Distretto del Cibo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Non viene previsto il riconoscimento di emolumenti per il Presidente dell'Associazione "Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese".

#### **Art. 13 L'Organo di controllo e revisione legale dei conti**

La vigilanza sulla Associazione è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito dal Revisore Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte. La nomina avviene in base a quanto

previsto dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017

Il Revisore è nominato e nominato dall'Assemblea del Distretto fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Il Revisore esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale.

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

**FINALITA' DEL PIANO DEL DISTRETTO (art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

**Art. 14 Finalità e obiettivi del Piano del Distretto**

Il Piano del Distretto viene redatto su mandato dell'Assemblea del Distretto per definire le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di seguito elencati.

OBIETTIVO GENERALE: il Piano è definito al fine di fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi o correlati alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

Gli obiettivi specifici del Piano sono articolati nei seguenti punti:

1. Identità, Riconoscibilità e Sviluppo del Territorio

- Valorizzazione del ruolo strategico del territorio del Distretto per la produzione di alimenti nell'ambito della Città Metropolitana di Torino
- Valorizzazione delle produzioni locali della loro qualità e delle loro proprietà nutrizionali
- Valorizzazione e riscoperta della cultura e storia del territorio
- Valorizzazione del paesaggio agrario
- Incremento dell'attrattività dei territori
- Innovazione in tutti i segmenti della filiera agroalimentare nel rispetto dei punti precedenti

2. Coesione e inclusione sociale

- incremento dell'attrattività per gli investimenti nel settore agroalimentare locale
- incremento dell'occupazione in agricoltura
- formazione del personale coinvolto
- educazione ambientale e alimentare
- potenziamento del ruolo dell'agricoltura sociale
- potenziamento dei servizi per agevolare il passaggio generazionale presso le aziende agricole

3. Integrazione attività di prossimità territoriale

- strutturazione e integrazione delle filiere

- potenziamento di servizi condivisi per la distribuzione e vendita

#### 4. Sicurezza alimentare

- tutela dei consumatori e tracciabilità dei prodotti

#### 5. Sostenibilità ambientale

- recupero delle pratiche tradizionali e integrazione con elementi di innovazione

- promozione delle tecniche colturali sostenibili (produzione integrata, biologico)

- potenziamento e valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dal territorio

- riduzione dello spreco alimentare

### **Art. 15 Durata e struttura del Piano del Distretto**

Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:

- la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni prioritari del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socioeconomici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;

- la correlazione delle azioni previste con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente Accordo di Distretto;

- il ruolo dei soggetti aderenti all'Accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

- le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;

- il cronoprogramma di massima delle azioni.

Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, su proposta del Consiglio Direttivo o di altro soggetto aderente all'Associazione, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico e deve essere approvato dall'Assemblea del Distretto come previsto dall'art. 9 del presente Accordo di Distretto.

### **Art. 16 Patrimonio**

Il patrimonio del Distretto è formato da:

- importo delle quote associative;

- lasciti testamentari e donazioni di terzi;

- proventi dell'attività associativa;

- ogni bene mobile, immobile e utilità comunque pervenute al Distretto nello svolgimento delle proprie attività.

**Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini di esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.**

**E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a**

**favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi del distretto, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.**

#### **Art. 17 Bilancio**

Il Distretto deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la redazione secondo le formalità di cui al numero 2 dell'art. 13 D.lgs n. 117/2017, ricorrendone i requisiti.

Il bilancio deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio oppure entro 6 (sei) mesi in caso di particolari e documentate difficoltà.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.

#### **Art. 18 Libri Obbligatori**

L'associazione deve tenere, in conformità all'art. 15 Dlgs n. 117/2017:

- il libro degli associati;
- il libro delle deliberazioni e delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi.

#### **Art. 19 Scioglimento**

Il Distretto si scioglie per volontà di tre quarti degli associati con deliberazione che individui le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

**In caso di scioglimento il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio previsto dall'art. 45 D.lgs n. 117/2017, viene devoluto ad altri enti del terzo settore con osservanza delle norme previste dall'art. 9 D.lgs n. 117/2017.**

#### **Art. 20 Disposizioni generali.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Le spese del presente atto sono a carico del Distretto. Le parti acconsentono ai sensi della vigente normativa sulla privacy ed **antiriciclaggio** al trattamento dei dati personali da parte del notaio rogante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto integralmente e personalmente da me Notaio, in parte a mano ed in parte dattiloscritto.

Di detto atto è stata data lettura parte da me e parte da persona di mia fiducia, alla mia continua presenza, ai comparenti i quali, su mio interpello, lo confermano e con me lo sottoscrivono alle ore venti e venti minuti.

Quale atto occupa undici fogli per quaranta intere facciate

e fin qui della quarantunesima.

In originale firmato:

BALDI Ugo

Alessandro SICCHIERO

Ivana GAVEGLIO

PRINICIPI Francesco

SCIMONE Ferdinando

Antonio SIBONA

Carlo VERGNANO

Giorgio ALBERTINO

Angelina PAOLANTONIO

RAIMONDO Gianfranco

Alessandra TOSI

GRANDE Giuseppe

Silvio CERUTTI

POCHETTINO Luca

Laura MARTINI

Angelita MOLLO

Mario MOSCHIETTO

Lodovico GILLIO

Agostino AMBRASSA

Gabriella MOSSETTO

Sergio GAIOTTI

Renato FILIPPA

Bruno CORNIGLIA

Roberto MARAZZI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO AMMINISTRATIVO.

Il Presidente pro-tempore del Distretto viene delegato a provvedere alla registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto presso il competente Ufficio del Registro e a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena operatività all'associazione, compresa la richiesta di iscrizione al RUNTS e la facoltà di apportare al presente atto Costitutivo tutte le modifiche formali richieste dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore per l'iscrizione.

Il Presidente pro-tempore del Distretto viene individuato quale soggetto Referente per l'invio dell'atto di costitutivo agli uffici regionali, come indicato nella Determinazione Dirigenziale DD 278/A1700A/2022 del 01/04/2022.

Successivamente all'iscrizione presso il RUNTS ed alla definizione della procedura per il riconoscimento quale Distretto del Cibo secondo la procedura suindicata, il Presidente dell'Assemblea assumerà la qualifica di "soggetto referente/legale rappresentante" ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

**SETTIMO** - I diritti ed obblighi degli associati, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura senza criteri discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, le norme sull'amministrazione e sull'ordinamento dell'ente, sono tutte meglio dettagliate nello statuto di cui infra, destinato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

**OTTAVO** - Il presente atto costitutivo e relativi allegati ai sensi dell'art. 82 D.Lgs n. 117/2017 sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposta di bollo.

#### **STATUTO**

Accordo del "Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese"

#### **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R "Regolamento regionale recante: Individuazione e disciplina dei distretti del cibo, articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", viene definito l'Accordo del Distretto Chierese-Carmagnolese (di seguito Accordo di Distretto), regolato dagli articoli seguenti.

Il presente accordo è regolato altresì dal D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo Settore) e successivo DM n. 106 del 15 giugno 2020 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante norme per la regolamentazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



NORME GENERALI (art. 8, comma 1, lett. a), b) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

**Art. 1. Ambito territoriale interessato dal Distretto**

Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese include i territori dei seguenti comuni: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Chieri, Isolabella, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze, Villastellone.

**Art. 2 Forma giuridica che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento**

A seguito del riconoscimento, il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese assumerà la forma giuridica di "Associazione Ente del Terzo Settore", ai sensi, del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117. La costituenda Associazione Ente del Terzo Settore assumerà la denominazione **"Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese Ente del Terzo Settore"** con facoltà di utilizzo dell'acronimo ETS."

La locuzione "Ente del Terzo Settore" dovrà essere utilizzata negli atti a rilevanza esterna.

L'associazione potrà ottenere il riconoscimento giuridico ed acquisire la personalità giuridica tramite l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 16 DM 106 del 15 giugno 2020.

Successivamente alla costituzione dell'Associazione "Distretto del Cibo Chierese Carmagnolese", il Presidente dell'Assemblea, di cui all'art. 12 (dodici) del presente Accordo, assume la qualifica di "soggetto referente/legale rappresentante" ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

Successivamente alla costituzione dell'Associazione si provvederà ad individuare le modalità di finanziamento e riparto dei costi tra i soggetti aderenti.

**Art. 3 Scopo e finalità dell'Accordo di Distretto**

L'Accordo di Distretto è definito al fine di perseguire l'obiettivo generale che consiste nel fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

**Il presente accordo non ha scopo di lucro ed è diretto a perseguire finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate.**

In particolare, il Distretto di propone di:

- promuovere lo sviluppo territoriale;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale;

- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

#### **Art. 4 Attività**

Coerentemente con le finalità dell'Accordo, e con quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, l'Associazione il Distretto del Cibo potrà svolgere le seguenti **attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 primo comma lettere e), f), i):**

- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata, abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;**
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica/volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017.**

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione potrà, anche ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile del territorio e delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- attivare la governance di un sistema unitario per la promozione dei prodotti del territorio Chierese-Carmagnolese;
- promuovere l'immagine e le attività del territorio Chierese-Carmagnolese con l'utilizzo di una piattaforma comune d'informazione e comunicazione via web;
- incentivare l'integrazione e la promozione congiunta dei prodotti del distretto;
- favorire e promuovere le produzioni del Distretto con apposito marchio e disciplinare;
- favorire l'innovazione, la competitività e le possibilità occupazionali del tessuto produttivo agroalimentare, ricettivo, fruitivo e culturale del territorio di riferimento;
- favorire i processi e gli interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole e del settore agroalimentare nel suo complesso;

- tutelare la biodiversità e la qualità del paesaggio espressi dagli ordinamenti colturali anche al fine di incrementare l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dagli agroecosistemi e dagli ecosistemi naturali del territorio;
- individuare possibili misure di finanziamento che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;
- stimolare l'adesione all'Associazione documentando i vantaggi specifici derivanti dalla partecipazione ad una rete in grado di attivare la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
- altre attività connesse e complementari alle precedenti.

**MODALITA' E REGOLE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI (art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

**Art. 5 Aderenti all'Accordo del Distretto del Cibo**

Possono aderire all'Accordo:

- le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- altri soggetti privati, operanti in settori diversi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche tra comparti afferenti alla filiera agroalimentare;
- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della l.r. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);

- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

- le Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare.

Tutti gli aderenti all'Accordo di Distretto hanno diritto a partecipare alla vita e all'attività dell'associazione e hanno i seguenti obblighi:

- osservare i termini dell'Accordo di Distretto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità dell'Accordo di Distretto;

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Accordo di Distretto.

L'adesione al Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione di domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo (di cui al seguente art. 10) a maggioranza entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;

- versamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

È rimesso ad apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Distretto la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero di rinnovo.

La decadenza di un aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle seguenti motivazioni:

- dimissioni;

- assunzioni di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme del Distretto del Cibo, secondo quanto potrà essere precisato in apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea del Distretto.

I soggetti "aderenti" al Distretto saranno classificati come segue:

- aderenti promotori: i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Distretto (di cui all'allegato 1 del presente documento) inviato alla Regione Piemonte per il riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R;

- aderenti ordinari: i soggetti che aderiscono al Distretto in una fase successiva al riconoscimento.

In ogni caso la procedura di ammissione sarà conforme al disposto dall'art. 23 del D.Lgs 117/2017.

**Art. 6 Caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle aziende partecipanti al Distretto.**

Possono aderire al Distretto le Imprese agricole singole ed

associate, le imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti/impegni:

- imprese con programmi aziendali coerenti con gli obiettivi e le attività del Distretto che prevedono lo sviluppo e/o il consolidamento della vendita diretta e dell'accoglienza in azienda, interventi di salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari e con interesse alla promozione congiunta dei prodotti elencati nella Raccolta dei Disciplinari dei Prodotti del Distretto;
- imprese impegnate nell'utilizzo e promozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della biodiversità;
- impegno ad utilizzare prodotti prevalentemente locali;
- impegno a sottoscrivere un codice etico con impegni di responsabilità sociale;
- altri requisiti ritenuti in sintonia con le finalità del Distretto.

Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio Direttivo del Distretto del Cibo.

#### **MODALITA' ORGANIZZATIVE**

##### **Art. 7 Organi del Distretto del Cibo.**

Gli organi del Distretto del Cibo sono:

- l'Assemblea del Distretto;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO (art. 8, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R) E REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

##### **Art. 8 Assemblea del Distretto.**

L'Assemblea del Distretto è l'organo sovrano cui hanno diritto di partecipare e votare tutti gli aderenti al Distretto in regola con le condizioni previste per l'adesione.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea del Distretto si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta:

- almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea del Distretto deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione recapitato almeno 10 (dieci) giorni prima della data della

riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, compresa la posta elettronica.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per deliberare le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea del Distretto è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le modalità di espressione del voto sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono conformi a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs 117/2017.

E' vietato il voto segreto.

#### **Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea**

Spettano all'Assemblea del Distretto tutte le competenze di cui all'art. 25 del D.Lgs 117/2017 e in particolare:

- nominare il Consiglio Direttivo, con le limitazioni di cui all'art. 10;
- nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale;
- procedere all'esame del preventivo di spesa;
- procedere all'esame ed alla approvazione del bilancio consuntivo;
- deliberare le linee di indirizzo del Distretto;
- approvare il Piano del Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- approvare la relazione annuale redatta dal Consiglio direttivo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto
- verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano del Distretto;
- discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria;
- deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
- approvare l'importo della quota associativa;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

- proporre la revoca del riconoscimento del Distretto;
  - deliberare sulla responsabilità degli organi del Distretto
- MODALITA' DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI (art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

#### **Art. 10 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, sempre in numero dispari, da un massimo di undici membri, comunque non inferiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo possono essere individuati tra i membri dell'Assemblea del Distretto, o tra soggetti esterni all'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 117/2017, e che per competenze tecniche o professionali risultano idonei a ricoprire tale incarico.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea e la maggioranza dei membri è nominata con selezione tra i soggetti aderenti promotori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Non viene previsto il riconoscimento di emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese".

#### **Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- predisporre il Piano del Distretto nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea del Distretto;
- attuare il Piano del Distretto e redigere una

relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto, per approvazione da parte dell'Assemblea del Distretto e successiva trasmissione alla competente autorità regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo;

- definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
- promuove le relazioni, le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche gli Enti di varia natura;
- predispone il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa dell'Associazione;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea del Distretto;
- proporre la quota annuale di adesione all'Associazione;
- elaborare le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- deliberare la partecipazione ad enti o società;
- deliberare la motivata decadenza degli aderenti.

#### **Art. 12 Il Presidente (Soggetto Referente)**

Il Presidente dell'Assemblea del Distretto del Cibo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile una sola volta.

All'atto costitutivo può essere nominato un Presidente pro tempore per una durata minore, ma non inferiore a 6 (sei) mesi.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Distretto del Cibo, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente riveste il ruolo di Legale Rappresentante del Distretto del Cibo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Non viene previsto il riconoscimento di emolumenti per il Presidente dell'Associazione "Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese".

#### **Art. 13 L'Organo di controllo e revisione legale dei conti**

La vigilanza sulla Associazione è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito dal Revisore Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte. La nomina avviene in base a quanto



previsto dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017

Il Revisore è nominato e nominato dall'Assemblea del Distretto fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Il Revisore esercita le funzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali conti, ed esercita altresì le funzioni di revisore legale.

Il Revisore dura in carica tre (3) esercizi e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è riconfermabile senza limitazioni.

**FINALITA' DEL PIANO DEL DISTRETTO (art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)**

#### **Art. 14 Finalità e obiettivi del Piano del Distretto**

Il Piano del Distretto viene redatto su mandato dell'Assemblea del Distretto per definire le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di seguito elencati.

**OBIETTIVO GENERALE:** il Piano è definito al fine di fornire sostegno alle imprese e agli attori connessi o correlati alle differenti componenti della filiera agroalimentare locale.

Gli obiettivi specifici del Piano sono articolati nei seguenti punti:

##### 1. Identità, Riconoscibilità e Sviluppo del Territorio

- Valorizzazione del ruolo strategico del territorio del Distretto per la produzione di alimenti nell'ambito della Città Metropolitana di Torino
- Valorizzazione delle produzioni locali della loro qualità e delle loro proprietà nutrizionali
- Valorizzazione e riscoperta della cultura e storia del territorio
- Valorizzazione del paesaggio agrario
- Incremento dell'attrattività dei territori
- Innovazione in tutti i segmenti della filiera agroalimentare nel rispetto dei punti precedenti

##### 2. Coesione e inclusione sociale

- incremento dell'attrattività per gli investimenti nel settore agroalimentare locale
- incremento dell'occupazione in agricoltura
- formazione del personale coinvolto
- educazione ambientale e alimentare
- potenziamento del ruolo dell'agricoltura sociale
- potenziamento dei servizi per agevolare il passaggio generazionale presso le aziende agricole

##### 3. Integrazione attività di prossimità territoriale

- strutturazione e integrazione delle filiere

- potenziamento di servizi condivisi per la distribuzione e vendita

#### 4. Sicurezza alimentare

- tutela dei consumatori e tracciabilità dei prodotti

#### 5. Sostenibilità ambientale

- recupero delle pratiche tradizionali e integrazione con elementi di innovazione

- promozione delle tecniche colturali sostenibili (produzione integrata, biologico)

- potenziamento e valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dal territorio

- riduzione dello spreco alimentare

### **Art. 15 Durata e struttura del Piano del Distretto**

Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:

- la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni prioritari del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socioeconomici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;

- la correlazione delle azioni previste con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente Accordo di Distretto;

- il ruolo dei soggetti aderenti all'Accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

- le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;

- il cronoprogramma di massima delle azioni.

Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, su proposta del Consiglio Direttivo o di altro soggetto aderente all'Associazione, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico e deve essere approvato dall'Assemblea del Distretto come previsto dall'art. 9 del presente Accordo di Distretto.

### **Art. 16 Patrimonio**

Il patrimonio del Distretto è formato da:

- importo delle quote associative;

- lasciti testamentari e donazioni di terzi;

- proventi dell'attività associativa;

- ogni bene mobile, immobile e utilità comunque pervenute al Distretto nello svolgimento delle proprie attività.

**Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini di esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.**

**E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a**

favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi del distretto, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

#### **Art. 17 Bilancio**

Il Distretto deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la redazione secondo le formalità di cui al numero 2 dell'art. 13 D.lgs n. 117/2017, ricorrendone i requisiti.

Il bilancio deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio oppure entro 6 (sei) mesi in caso di particolari e documentate difficoltà.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.

#### **Art. 18 Libri Obbligatori**

L'associazione deve tenere, in conformità all'art. 15 Dlgs n. 117/2017:

- il libro degli associati;
- il libro delle deliberazioni e delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi.

#### **Art. 19 Scioglimento**

Il Distretto si scioglie per volontà di tre quarti degli associati con deliberazione che individui le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

**In caso di scioglimento il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio previsto dall'art. 45 D.lgs n. 117/2017, viene devoluto ad altri enti del terzo settore con osservanza delle norme previste dall'art. 9 D.lgs n. 117/2017.**

#### **Art. 20 Disposizioni generali.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Le spese del presente atto sono a carico del Distretto. Le parti acconsentono ai sensi della vigente normativa sulla privacy ed **antiriciclaggio** al trattamento dei dati personali da parte del notaio rogante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto integralmente e personalmente da me Notaio, in parte a mano ed in parte dattiloscritto.

Di detto atto è stata data lettura parte da me e parte da persona di mia fiducia, alla mia continua presenza, ai comparenti i quali, su mio interpello, lo confermano e con me lo sottoscrivono alle ore venti e venti minuti.

Quale atto occupa undici fogli per quaranta intere facciate

e fin qui della quarantunesima.

In originale firmato:

BALDI Ugo

Alessandro SICCHIERO

Ivana GAVEGLIO

PRINICIPI Francesco

SCIMONE Ferdinando

Antonio SIBONA

Carlo VERGNANO

Giorgio ALBERTINO

Angelina PAOLANTONIO

RAIMONDO Gianfranco

Alessandra TOSI

GRANDE Giuseppe

Silvio CERUTTI

POCHETTINO Luca

Laura MARTINI

Angelita MOLLO

Mario MOSCHIETTO

Lodovico GILLIO

Agostino AMBRASSA

Gabriella MOSSETTO

Sergio GAIOTTI

Renato FILIPPA

Bruno CORNIGLIA

Roberto MARAZZI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCU-  
MENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL 82/2005, CHE SI  
TRASMETTE AD USO AMMINISTRATIVO.